

## **Contro silenzi e invisibilità la Costituzione non basta e non bastano le sentenze della Corte costituzionale**

**L'impegno delle associazioni per richiamare Parlamento e Governo al rispetto della Costituzione, che non è solo affidato al Giudice delle leggi, ma è compito anche del Governo e del Parlamento.**

Come l'odio nella violenza psicologica si può realizzare anche con il silenzio, la sopraffazione degli uomini sulle donne si avvale dell'invisibilità imposta con il burka e o simili costumi, che nei paesi occidentali può concretizzarsi in una narrazione che trascura le donne nella storia, nella toponomastica, nei mass media e nell'anagrafe.

La Rete per la Parità, contro silenzi e invisibilità che opprimono le donne e ledono il diritto all'identità, sin dalla propria fondazione nel 2010 ha inserito la questione della trasmissione del cognome della madre all'interno di uno dei tre filoni di obiettivi, **Mai più donne invisibili**.

Successivamente, in linea con quanto preannunciato nel 2011 dalla presidente Rosa Oliva nella sua relazione al Convegno **NOMINARE PER ESISTERE: NOMI E COGNOMI**, organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ha presentato un proprio atto d'intervento nel giudizio davanti alla Corte costituzionale promosso dal ricorso Galli e Magalhães contro Comune di Genova, patrocinati dall'avvocata Susanna Schivo.

In Italia l'imposizione del solo cognome paterno dal 29 dicembre 2016 è stato scalfito dalla Corte costituzionale con la sentenza 286/2016 che si è limitata a consentire nell'immediato l'aggiunta del cognome della madre su richiesta dei genitori, quindi subordinandola al consenso del padre, e ha rinviato al Parlamento l'indifferibile riforma organica, nel rispetto dei principi costituzionali del diritto all'identità del figlio e della figlia (art 2 Cost.), dell'uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (art.3 Cost) e dell'uguaglianza tra i coniugi (art. 29 Cost).

Nella scorsa Legislatura la Rete per la Parità, con le avvocate Susanna Schivo, che ha patrocinato i genitori di Genova, e Antonella Anselmo che ci ha patrocinato innanzi alla Corte, ha svolto un'audizione nella Commissione Giustizia del Senato per sollecitare una normativa in linea con i principi costituzionali. Lo Zonta al quale apparteneva Maria Magnani Noya, prima sindaca di Torino, che presentò nel 1979 la prima proposta di legge in materia di attribuzione del cognome a figli e figlie rispettoso della parità tra i coniugi.

E sull'impegno della Rete per la Parità, con la collaborazione delle associazioni e delle università aderenti a proseguire, nelle opportune sedi, a denunciare le discriminazioni strutturali di genere e la violazione degli obblighi internazionali, riporto le dichiarazioni di Antonella Anselmo innanzi alla Corte, che ha sottolineato che abbiamo ritenuto necessario sostenere le ragioni delle tante coppie italiane che testimoniano quotidianamente il rispetto reciproco, l'eguaglianza nei rapporti familiari e la condivisione della responsabilità genitoriale verso i figli e ha ricordato che la Rete per la Parità è capofila del gruppo di lavoro all'interno dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile per l'Obiettivo 5 - Parità di genere. Un obiettivo inserito nell'Agenda ONU 2030 per le ricadute positive sull'intera popolazione mondiale del riconoscimento dei diritti delle donne.

**1. Il padre può, come prima della sentenza, presentare da solo la denuncia di nascita come se nulla fosse cambiato e rimane, non solo di fatto, titolare esclusivo della scelta del nome e del/dei cognomi da imporre al nuovo nato.**

**2 Nulla sui casi di nuovi nati con altri fratelli o sorelle**

**3. I genitori possono solo chiedere che il cognome della madre sia aggiunto come secondo a quello del padre.**

**4, Il doppio cognome di uno o di entrambi i genitori va considerato in blocco e non se ne può trasmettere solo il primo**

**5. Le nuove disposizioni “ trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (avvenuta nella G.U. n. 52 del 28/12/2016), fermo restando che, dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria di cui agli artt. 89 e ss., D.P.R. n. 396/2000**



Rete per la parità



@reteperlaparita



@reteperlaparita

Contatti: [presidenza.reteperlaparita@gmail.com](mailto:presidenza.reteperlaparita@gmail.com) [segreteria.reteperlaparita@gmail.com](mailto:segreteria.reteperlaparita@gmail.com)